

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

Nota Informativa

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto, relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta, è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP. La presente Nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Per una migliore comprensione delle caratteristiche del contratto e delle operazioni ad esso connesse si riporta il significato dei termini impiegati:

Società: l'impresa assicuratrice Zurich Investments life S.p.A.

Contraente: la persona che stipula il contratto con la Società.

Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Beneficiario caso morte: la/e persona/e, designata/e dal Contraente, cui la Società verserà le somme assicurate in caso di decesso dell'Assicurato.

Età assicurativa: età calcolata in anni interi con riferimento all'anniversario più vicino alla data di decorrenza, trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e considerando come compiuto l'anno in corso con frazioni superiori a sei mesi.

Proposta di assicurazione: il documento contenente la proposta del Contraente per la stipulazione del contratto di assicurazione con la Società.

Polizza: il documento di polizza o il documento costituito dalla proposta di assicurazione e dalla comunicazione di accettazione della proposta, che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Capitale nominale: l'importo la cui restituzione è prevista a scadenza, pari al

premio versato diminuito dei diritti di emissione polizza.

Riserva matematica: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali.

Obbligazioni: il titolo di debito "HSH NordBank Equity Linked Notes due April 2012", al cui valore sono legate le prestazioni della polizza "Zurich Ethics".

Giorno di valorizzazione settimanale: giorno in cui, ai fini della determinazione della prestazione per il caso di morte e del valore di riscatto, viene rilevato il valore di mercato delle Obbligazioni (ogni martedì oppure, nel caso tale giorno sia festivo, il primo giorno lavorativo successivo). Il valore di mercato delle Obbligazioni rilevato il giorno di valorizzazione settimanale, sarà pubblicato quotidianamente su "Il Sole 24 Ore".

Emittente: HSH NordBank AG, Gerhart - hauptmann-Platz 50 20095 Hamburg, Germania.

Agente di calcolo: la Società Deutsche Bank AG London Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2EQ, GB, che effettuerà settimanalmente la valorizzazione delle Obbligazioni.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

Zurich Investments life S.p.A. – Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – è una Società per Azioni di diritto italiano, con Sede legale a Milano - Italia - Piazza Carlo Erba n.6, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953.

B. Avvertenze per il Contraente

Le prestazioni che la Società si impegna a pagare a fronte della presente polizza sono direttamente collegate agli interessi ed al valore capitale maturati dal titolo di debito "HSH NordBank Equity Linked Notes due April 2012" (d'ora innanzi le Obbligazioni), acquistato dalla Società per far fronte alle prestazioni stesse. Gli interessi maturati dalle Obbligazioni sono a loro volta collegati al valore di mercato di 20 titoli azionari. **Pertanto il Contraente assume il rischio connesso all'andamento di tali parametri, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni ai parametri stessi.** Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto sono riportate nella successiva Sezione C.

La sottoscrizione della presente polizza comporta una serie di rischi specifici riconducibili alle sopramenzionate caratteristiche del prodotto:

- **rischio di controparte:** il pagamento della prestazione prevista alla scadenza del contratto, pari all'ammontare del premio versato dal Contraente diminuito dei diritti di emissione polizza (d'ora innanzi il Capitale nominale), è garantito da HSH NordBank AG, in qualità di società emittente le Obbligazioni (d'ora innanzi l'Emittente). Il rischio legato alla solvibilità dell'Emittente ricade sul Contraente;
- **rischio di interesse:** il pagamento periodico degli interessi maturati dalle citate Obbligazioni, riconoscibili al Contraente durante il corso della durata contrattuale a titolo

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

di prestazioni addizionali, non è in alcun modo garantito ed è legato all'andamento di determinati titoli azionari. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali titoli azionari ricade quindi sul Contraente;

- **rischio di cambio:** non esistono rischi legati alle variazioni dei cambi tra le monete utilizzate nei diversi mercati.

In considerazione del fatto che il rischio di controparte ricade sul Contraente, le prestazioni previste dal contratto, tra le quali la restituzione a scadenza di un ammontare pari al Capitale nominale, non sono in alcun modo garantite dalla Società.

Informazioni dettagliate sulle prestazioni sono riportate nella successiva Sezione C.

L'esercizio del diritto di riscatto può comportare un effetto economico negativo per il Contraente, soprattutto se esercitato nei primi anni di durata contrattuale ed anche qualora venga richiesto contestualmente alla stipula di un nuovo contratto di analogo contenuto. **Non vi è, né offerta dalla Società, né offerta dall'Emittente o da altro soggetto, una garanzia di valore minimo in occasione del riscatto né quindi la certezza di poter**

recuperare il premio versato.

Informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo del valore di riscatto sono riportate nella successiva Sezione C.

Leggere attentamente tutta la Nota informativa prima della sottoscrizione della polizza.

C. Informazioni relative al contratto

1. Prestazioni assicurative

1.1 Prestazioni e modalità di calcolo

Prestazioni in caso di sopravvivenza dell'Assicurato durante la durata ed alla scadenza contrattuale

Le prestazioni che la Società si impegna a pagare al Contraente, durante la durata ed alla scadenza contrattuale del 7 aprile 2012, sono direttamente collegate agli interessi ed al valore capitale maturati dalle Obbligazioni, in scadenza anch'esse il 7 aprile 2012, acquistate dalla Società per far fronte alle prestazioni stesse.

In particolare, l'ammontare maturato dalle Obbligazioni è costituito da:

- il valore nominale liquidabile alla scadenza contrattuale;
- una eventuale cedola liquidabile ad ogni ricorrenza anniversaria a partire dal 7 aprile 2006 e fino al 7 aprile 2012 compreso, pari al maggiore tra:
 - 0 (zero);
 - importo ottenuto moltiplicando il valore nominale delle Obbligazioni per la percentuale calcolata in base alla seguente formula:

$$\text{percentuale} = 7,50\% + 18\% \times \text{Performance}_{\text{MIN}}$$

dove per "Performance MIN" si intende la minore tra le variazioni percentuali di ciascuno dei titoli azionari descritti al successivo punto 2, rilevate dalla data di emissione delle Obbligazioni (il 7 aprile 2005) nella Data di osservazione di riferimento indicata nella "Tabella Date di osservazione dei titoli".

Per ciascun titolo azionario la variazione percentuale si calcola dividendo il valore ufficiale di chiusura della Data di osservazione di riferimento per il valore iniziale (il valore ufficiale di chiusura del 7 aprile 2005) e diminuendo il risultato di 1.

Tabella Date di osservazione dei titoli

Ricorrenza anniversaria	Date di osservazione
7 aprile 2006	28 marzo 2006
7 aprile 2007	28 marzo 2007
7 aprile 2008	25 marzo 2008
7 aprile 2009	26 marzo 2009
7 aprile 2010	26 marzo 2010
7 aprile 2011	28 marzo 2011
7 aprile 2012	27 marzo 2012

Nel caso in cui le date di osservazione sovraesposte cadano in un giorno di borsa chiusa per almeno uno dei titoli azionari descritti al successivo punto 2, la data di osservazione valida per l'anno sarà quella di borsa aperta per tutti i titoli immediatamente seguente

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

Le precise modalità di determinazione della eventuale cedola annua pagabile ad ogni ricorrenza anniversaria a partire dal 7 aprile 2006 e fino al 7 aprile 2012 compreso sono descritte nell'Art. 2 delle Condizioni contrattuali ("Liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive").

Altre importanti disposizioni, tra cui quelle applicabili in caso di eventi di turbativa dei mercati o di potenziali eventi modificativi del valore dei suddetti titoli azionari, sono riportate nell'Art. 3 delle Condizioni contrattuali ("Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive").

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alle rispettive date di maturazione, la prestazione riconosciuta al Contraente per mezzo dell'acquisto da parte della Società delle Obbligazioni è quindi pari:

- al Capitale nominale (pari al premio unico versato dal Contraente diminuito dei diritti di emissione polizza pari a 10,00 Euro), pagabile alla scadenza contrattuale del 7 aprile 2012;
- all'eventuale ulteriore importo pagabile ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza a partire dal 7 aprile 2006 e fino al 7 aprile 2012 compreso se ed in quanto maturato dalle suddette Obbligazioni, pari al maggiore tra:
 - 0 (zero);
 - importo ottenuto moltiplicando il Capitale nominale per la percentuale calcolata in base alla formula descritta in precedenza.

In considerazione del fatto che il rischio di controparte ricade sul Contraente, le suddette prestazioni non sono in alcun modo garantite dalla Società.

È possibile che l'entità delle prestazioni liquidabili nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato risulti inferiore al premio versato al netto dei diritti di emissione solo nel caso in cui si verifichi l'insolvenza dell'Emittente ed in conseguenza di ciò il valore delle Obbligazioni al termine della durata contrattuale risulti nullo o comunque inferiore al valore nominale delle stesse.

In ogni caso, qualora il valore di mercato delle Obbligazioni scenda sotto un livello tale da manifestare concretamente il rischio dell'insolvenza dell'Emittente e quindi di una riduzione della prestazione a scadenza superiore al 50% del premio versato la Società ne darà tempestiva comunicazione al Contraente.

Prestazioni in caso di morte dell'Assicurato durante la durata contrattuale

La Società, in caso di morte dell'Assicurato durante la durata contrattuale, si impegna a pagare immediatamente ai Beneficiari il maggiore tra:

- il valore di mercato del contratto, che si ottiene moltiplicando il Capitale nominale (pari al premio versato diminuito dei diritti di emissione polizza pari a 10,00 Euro) per il valore di mercato delle Obbligazioni, espresso per 100,00 Euro, relativo al secondo martedì successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la comunicazione del decesso, e dividendo il risultato così ottenuto per 100 e
 - un importo pari al Capitale nominale.
- Con la liquidazione di tale importo il contratto si estingue e nessuna ulteriore prestazione sarà più dovuta.

Ai fini della determinazione della prestazione per il caso di morte non sono rilevanti la causa della morte dell'Assicurato né il luogo dove è avvenuto il decesso.

L'entità della prestazione per il caso di morte dell'Assicurato può risultare inferiore al premio versato, tuttavia essa non risulterà mai inferiore al Capitale nominale (premio versato diminuito dei diritti di emissione polizza), anche nel caso in cui il valore delle Obbligazioni risulti sensibilmente inferiore al valore nominale delle stesse.

1.2 Parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione

Come innanzi detto le prestazioni che la Società si impegna a pagare al Contraente, durante la durata del contratto ed alla scadenza contrattuale del 7 aprile 2012, sono direttamente collegate agli interessi ed al valore capitale maturati dalle Obbligazioni. Le Obbligazioni rientrano nella definizione b) del comma 2 del D.lgs. 58/1998: "obbligazioni, titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali" ed in particolare sono definibili come Euro Medium Term Notes.

Una descrizione dettagliata delle caratteristiche delle citate Obbligazioni è riportata nel successivo punto 2.

2. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall'impresa

Le Obbligazioni integralmente acquistate dalla Zurich Investments life S.p.A. per far fronte alle prestazioni contrattuali, costituiscono un titolo di debito strutturato, a valore nominale di Euro 1.000,00 per ogni obbligazione. Le Obbligazioni hanno effetto dal 7 aprile 2005 e scadenza il 7 aprile 2012; la loro durata è quindi pari a 7 anni. Il

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

prezzo di emissione è 88,77%. La Società emittente è HSH NordBank AG, Gerhart - hauptmann-Platz 50 20095 Hamburg, Germania. Attualmente HSH NordBank AG è dotata del Rating AA- attribuito da Standard & Poor's e del Rating Aa3 attribuito da Moody's secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di tale natura. Le Obbligazioni hanno un rendimento variabile condizionale. Infatti esse sono uno strumento finanziario strutturato composto da una componente obbligazionaria (componente zero coupon) volta alla copertura del capitale e da una componente derivata che fornisce un rendimento aleatorio, attraverso l'esposizione ai mercati sottostanti. Il tasso annuo di rendimento nominale della componente obbligazionaria è pari allo 0%. Il tasso annuo di rendimento effettivo lordo della componente obbligazionaria è pari al 3,43%. Il tasso annuo di rendimento lordo effettivo minimo dell'intero strumento finanziario, comprensivo della componente derivata, è pari al 1,72%. La componente derivata del suddetto strumento finanziario è costituita da un'opzione esotica chiamata "worst of call".

Come già descritto al precedente punto 1.1 ("Prestazioni e modalità di calcolo") questa componente derivata fornisce ad ogni ricorrenza anniversaria a partire dal 7 aprile 2006 e fino al 7 aprile 2012 compreso una cedola condizionale pari al maggiore tra:

– 0%;

– 7,50% + 18% della minore tra le variazioni percentuali dei 20 titoli componenti il portafoglio rilevate dalla data di emissione (il 7 aprile 2005) nella Data di osservazione dell'anno in questione (secondo la "Tabella Date di osservazioni dei titoli" indicata al punto 1.1).

Per ciascun titolo azionario la variazione percentuale si calcola dividendo il valore ufficiale di chiusura della Data di osservazione dell'anno in questione per il valore iniziale (il valore ufficiale di chiusura del 7 aprile 2005) e diminuendo il risultato di 1.

La cedola condizionale non viene mai pagata se in tutte le Date di osservazione almeno un titolo sia disceso ad un valore pari o inferiore al 58,33% del rispettivo valore ufficiale di chiusura del 7 aprile 2005.

Il rischio cui è esposto l'investitore che compra l'opzione è quindi il rischio di deprezzamento delle azioni in tutte le Date di osservazione ad un livello pari o inferiore al 58,33% del rispettivo valore ufficiale di chiusura del 7 aprile 2005.

Il valore della componente derivata è pari, alla data del 27 gennaio 2005, al 9,82% del valore nominale del prestito obbligazionario.

Nella "Tabella Azioni" sono elencati i titoli azionari che costituiscono il portafoglio sottostante la componente derivata.

Il valore della componente derivata è stato calcolato usando il metodo di pricing Montecarlo. Il metodo

consiste nel fare un grande numero di simulazioni, ipotizzando che i vari titoli del paniere seguano un moto browniano con una distribuzione dei rendimenti log-normale. Viene poi calcolato, per ogni simulazione, il tasso di rendimento della componente derivata. Il valore è dato dalla speranza matematica di questi rendimenti.

I parametri di valutazione usati si sono basati sulle volatilità storiche dei titoli del paniere riportate nella "Tabella Volatilità".

La volatilità di una serie di valori è una misura del loro scostamento dal valor medio osservato nel periodo di osservazione e consente quindi di avere una indicazione sulla variabilità dei valori assunti dai titoli azionari: più alta è la volatilità, maggiore risulta essere la variabilità dei valori, e dunque la rischiosità.

Le Obbligazioni verranno quotate presso la Borsa di Lussemburgo. In assenza di quotazione o qualora tale mercato di quotazione non esprima un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, l'Agente di calcolo – Deutsche Bank AG London Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2EQ, GB – procederà alla determinazione del loro valore. Il prezzo delle Obbligazioni sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.zurigo.it

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

Tabella Azioni

Azione	Borsa, Nazione	Settore industriale	Codice Reuters
Qualcomm Inc	Nasdaq, USA	Prodotti di Rete	QCOM.OQ
Merrill Lynch & Co Inc	New York, USA	Bancario	MER.N
Microsoft Corp	Nasdaq, USA	Software informatici	MSFT.OQ
eBay Inc	Nasdaq, USA	E-Commerce	EBAY.OQ
Verizon Communications Inc	New York, USA	Telefonia	VZ.N
AXA	Parigi, Francia	Assicurativo	AXAF.PA
Ford Motor Co	New York, USA	Automobilistico	F.N
Repsol YPF SA	Madrid, Spagna	Petroliero	REP.MC
SAP AG	Xetra, Germania	Software informatici	SAPG.DE
Cisco Systems Inc	Nasdaq, USA	Prodotti di Rete	CSCO.OQ
SBC Communications Inc	New York, USA	Telefonia	SBC.N
Societe Generale	Parigi, Francia	Bancario	SOGN.PA
Adecco SA	Virt-x, Svizzera	Risorse Umane	ADEN.VX
ING Groep NV	Amsterdam, Olanda	Assicurativo	ING.AS
Johnson & Johnson	New York, USA	Farmaceutico	JNJ.N
Canon Inc	Tokyo, Giappone	Prodotti per fotografia e stampa	7751.T
Toyota Motor Corp	Tokyo, Giappone	Automobilistico	7203.T
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Stoccolma, Svezia	Apparecchiature per Telecomunicazioni	ERICb.ST
Hewlett Packard Co	New York, USA	Computer	HPQ.N
NTT DoCoMo Inc	Tokyo, Giappone	Telefonia Mobile	9437.T

Le Azioni del paniere fanno parte del "FTSE4Good Index Series"

Tabella Volatilità

Azione	Volatilità minima	Volatilità media	Volatilità Massima
Qualcomm Inc	55,12%	63,94%	70,52%
Merrill Lynch & Co Inc	30,02%	37,76%	43,71%
Microsoft Corp	21,06%	34,14%	39,35%
eBay Inc	81,35%	109,13%	174,79%
Verizon Communications Inc	19,90%	25,92%	31,63%
AXA	23,61%	30,63%	39,48%
Ford Motor Co	25,46%	30,76%	36,98%
Repsol YPF SA	19,43%	23,38%	28,79%
SAP AG	42,36%	52,18%	79,50%
Cisco Systems Inc	31,93%	49,69%	60,52%
SBC Communications Inc	21,03%	27,29%	33,30%
Societe Generale	22,18%	30,79%	37,72%
Adecco SA	34,06%	40,13%	64,74%
ING Groep NV	16,57%	27,05%	38,45%
Johnson & Johnson	19,44%	23,69%	26,47%
Canon Inc	17,53%	31,67%	39,13%
Toyota Motor Corp	18,01%	26,23%	31,54%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	28,22%	42,28%	58,20%
Hewlett Packard Co	22,87%	38,36%	47,14%
NTT DoCoMo Inc	22,96%	47,83%	53,24%

Volatilità misurate su base giornaliera durante gli ultimi 11 anni (da gennaio 1994), ad eccezione di eBay Inc (da settembre 1998), SAP AG (da settembre 1994), Cisco Systems Inc (da novembre 1994) e NTT DoCoMo Inc (da ottobre 1998)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

Tabella Valori storici dei titoli azionari

Date	Quocomm	Merrill Lynch	Microsoft	eBay	Verizon	AXA	Ford	Repsol	SAP	Cisco Systems	SBC	Societe Generale	Adecco	ING	Johnson & Johnson	Canon	Toyota	Ericsson	Hewlett Packard	NTT DoCoMo
31/12/1993	1,62	10,50	2,52		29,50	11,46	11,77	8,82			20,75	29,19	18,70	8,43	11,19	1540,00	1800,00	7,38	7,71	
29/04/1994	1,30	9,22	2,89		25,88	10,02	10,65	8,90			20,75	24,32	24,40	7,04	10,34	1650,00	1990,00	7,42	7,83	
31/08/1994	1,38	10,16	3,63		27,38	9,40	10,67	8,32			20,69	22,18	25,40	7,35	12,53	1750,00	2160,00	9,01	8,77	
30/12/1994	1,47	8,94	3,82		24,88	8,88	10,22	7,08	16,62	1,95	20,19	21,38	21,80	7,44	13,69	1690,00	2100,00	8,90	9,74	
28/04/1995	1,60	11,38	5,11		27,44	9,30	9,85	7,77	23,86	2,22	22,06	20,58	21,20	7,42	16,25	1390,00	1710,00	10,41	12,90	
31/08/1995	2,98	14,41	5,78		29,88	10,03	11,18	7,80	37,84	3,65	25,31	20,09	21,40	8,30	17,25	1770,00	1940,00	13,51	15,61	
29/12/1995	2,63	12,75	5,48		33,44	11,84	10,58	7,88	38,01	4,15	28,75	23,06	18,80	9,73	21,41	1870,00	2190,00	11,74	16,34	
30/04/1996	2,37	15,09	7,08		32,50	11,39	13,09	9,25	34,00	5,76	25,00	22,87	27,20	12,01	23,13	2080,00	2390,00	12,41	20,66	
30/08/1996	2,65	15,31	7,66		28,13	10,52	12,23	8,06	42,01	5,86	23,31	21,23	33,80	11,73	24,63	2020,00	2620,00	13,95	17,07	
31/12/1996	2,44	20,38	10,33		32,38	12,21	11,63	9,87	35,87	7,07	25,88	21,38	33,60	14,11	24,88	2560,00	3330,00	19,05	19,61	
30/04/1997	2,86	23,81	15,19		33,88	13,29	12,68	12,15	53,86	5,75	27,75	24,93	49,20	17,36	30,63	3010,00	3680,00	22,39	20,49	
29/08/1997	2,83	30,75	16,52		36,19	14,32	15,69	11,93	68,75	8,38	27,19	28,74	50,70	20,08	28,34	3330,00	3150,00	29,61	23,92	
31/12/1997	3,09	36,47	16,16		45,50	17,23	17,77	12,88	91,18	9,29	36,63	31,25	42,35	19,38	32,94	3040,00	3740,00	26,95	24,39	
30/04/1998	3,44	43,88	22,53		46,78	26,13	25,18	16,55	146,94	12,21	41,44	47,72	65,50	29,79	35,69	3130,00	3450,00	36,83	29,39	
31/08/1998	2,69	33,00	23,98		44,13	25,16	24,18	13,38	156,35	13,65	38,00	39,64	67,40	26,59	34,50	2865,00	3010,00	34,03	18,95	
31/12/1998	3,24	33,38	34,67	20,10	53,00	29,98	32,25	15,00	121,01	23,20	53,63	34,49	62,70	25,98	41,94	2415,00	3070,00	34,85	26,66	186000,00
30/04/1999	12,50	41,97	40,66	52,03	57,63	29,66	35,14	15,24	103,00	28,52	56,00	42,35	76,90	29,15	48,75	2920,00	3390,00	39,99	30,78	280000,00
31/08/1999	24,02	37,31	46,28	31,39	61,25	28,60	28,64	19,83	108,00	33,91	48,00	46,33	83,50	25,95	51,13	3200,00	3230,00	48,03	41,12	364000,00
31/12/1999	88,06	41,75	58,38	31,30	61,56	33,60	29,37	23,02	161,67	53,56	48,75	57,75	124,00	29,97	46,56	4060,00	4950,00	98,76	44,46	786000,00
28/04/2000	54,22	50,97	34,88	39,80	59,25	39,59	30,05	22,50	171,67	69,33	43,81	56,95	141,50	30,01	41,25	4940,00	5370,00	143,90	52,68	722000,00
31/08/2000	29,94	72,50	34,91	31,00	43,63	39,50	24,19	22,30	220,00	68,63	41,75	66,70	133,50	37,70	45,97	4770,00	4640,00	137,58	60,38	564000,00
29/12/2000	41,09	68,19	21,69	16,50	50,13	37,95	23,44	17,02	122,29	38,25	47,75	66,20	102,00	42,54	52,53	4000,00	3650,00	77,64	31,56	394000,00
30/04/2001	28,68	61,70	33,88	25,24	55,07	32,77	29,48	20,90	178,50	16,98	41,25	72,70	105,00	38,49	48,24	4850,00	4110,00	47,67	28,43	508000,00
31/08/2001	29,43	51,60	28,53	28,12	50,00	29,62	19,87	18,55	149,08	16,33	40,91	64,80	81,70	34,76	52,71	3580,00	3610,00	36,83	23,21	292000,00
31/12/2001	25,25	52,12	33,13	33,45	47,46	23,13	15,72	16,38	146,30	18,11	39,17	62,85	90,25	28,64	59,10	4510,00	3320,00	41,17	20,54	308000,00
30/04/2002	15,08	41,94	26,13	26,55	40,11	23,21	16,00	13,63	144,61	14,65	31,06	76,00	102,50	29,30	63,86	4920,00	3500,00	18,63	17,10	325000,00
31/08/2002	13,86	36,22	24,54	28,30	31,00	13,77	11,77	13,30	78,52	13,82	24,74	60,45	65,60	22,26	54,31	4060,00	2935,00	7,15	13,43	252000,00
31/12/2002	18,20	37,95	25,85	33,91	38,75	12,61	9,30	12,60	75,52	13,10	27,11	55,50	54,20	16,14	53,71	4470,00	3190,00	6,10	17,36	219000,00
30/04/2003	15,95	41,05	25,57	46,39	37,38	13,42	10,30	13,05	91,80	15,04	23,36	54,80	52,00	14,55	56,36	4820,00	2700,00	7,45	16,30	246000,00
29/08/2003	20,64	53,78	26,52	55,38	35,32	15,92	11,56	15,38	109,30	19,15	22,49	60,40	70,80	17,76	49,58	5610,00	3220,00	12,80	19,92	300000,00
31/12/2003	26,97	58,65	27,54	64,59	35,08	16,97	16,00	15,46	133,15	24,29	26,07	70,00	79,50	18,49	51,66	4990,00	3620,00	12,90	22,97	243000,00
30/04/2004	31,23	54,23	25,97	79,82	37,74	17,57	15,36	17,57	126,50	20,87	24,90	69,50	57,95	17,88	54,03	5790,00	3990,00	20,70	19,70	219000,00
31/08/2004	38,05	51,07	27,30	86,54	39,25	16,79	14,11	17,00	119,75	18,76	25,79	70,20	58,70	20,05	58,10	5220,00	4320,00	20,20	17,89	203000,00
31/12/2004	42,40	59,77	26,71	116,28	40,51	18,18	14,64	19,16	131,40	19,30	25,77	74,45	57,25	22,26	63,42	5530,00	4170,00	21,20	20,97	189000,00

L'andamento passato dei titoli azionari non offre garanzie di uguali rendimenti per il futuro.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

3. Esempificazione dell'andamento delle prestazioni

Gli esempi riportati nella "Tabella Esempi" hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei

meccanismi di fluttuazione della prestazione

Tabella Esempi

		1° esempio	2° esempio	3° esempio
D a t e d i O s s e r v a z i o n e	28 marzo 2006	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del + 5% La prestazione aggiuntiva del 8,40% è pagata il 7 aprile 2006	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 21% La prestazione aggiuntiva del 3,72% è pagata il 7 aprile 2006	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 55% La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	28 marzo 2007	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del + 10% La prestazione aggiuntiva del 9,30% è pagata il 7 aprile 2007	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 19% La prestazione aggiuntiva del 4,08% è pagata il 7 aprile 2007	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 41,7% La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	25 marzo 2008	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del + 2% La prestazione aggiuntiva del 7,86% è pagata il 7 aprile 2008	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 30% La prestazione aggiuntiva del 2,10% è pagata il 7 aprile 2008	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 50% La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	26 marzo 2009	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 4,5% La prestazione aggiuntiva del 6,69% è pagata il 7 aprile 2009	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 20% La prestazione aggiuntiva del 3,90% è pagata il 7 aprile 2009	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 62% La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	26 marzo 2010	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 15,5% La prestazione aggiuntiva del 4,71% è pagata il 7 aprile 2010	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 22% La prestazione aggiuntiva del 3,54% è pagata il 7 aprile 2010	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 57% La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	28 marzo 2011	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 11% La prestazione aggiuntiva del 5,52% è pagata il 7 aprile 2011	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 17% La prestazione aggiuntiva del 4,44% è pagata il 7 aprile 2011	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 48% La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	27 marzo 2012	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 16% La prestazione aggiuntiva del 4,62% è pagata il 7 aprile 2012	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 25% La prestazione aggiuntiva del 3,00% è pagata il 7 aprile 2012	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 56% La prestazione aggiuntiva non è pagata.
Totale prestazioni aggiuntive pagate (in percentuale sul Capitale nominale)		47,10%	24,78%	0,0%
Alla scadenza del 7 aprile 2012		E' restituito al cliente il Capitale nominale (premio versato al netto dei diritti di emissione)	E' restituito al cliente il Capitale nominale (premio versato al netto dei diritti di emissione)	E' restituito al cliente il Capitale nominale (premio versato al netto dei diritti di emissione)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

4. Costi

La Società trattiene un importo pari al 7,03% del Capitale nominale e diritti di emissione del contratto pari a 10,00 Euro a copertura dei costi di collocamento e delle spese per l'emissione del contratto, nonché un importo annuo pari allo 0,60% del Capitale nominale, a copertura delle spese di gestione che sosterrà nel corso della durata contrattuale. Questi costi non riducono le prestazioni descritte nei precedenti punti della presente Nota informativa, in quanto già espresse al netto degli stessi.

In considerazione del fatto che, come descritto al successivo punto 7, il valore di riscatto, ammesso a partire dal secondo anno di durata contrattuale, è pari al 98% del valore di mercato delle Obbligazioni, si precisa che il valore di emissione di detto titolo, secondo le valutazioni effettuate in data 27 gennaio 2005, è pari a 88,77%. L'esercizio del diritto di riscatto, qualora il valore di mercato di detto titolo non subisse variazioni, comporterebbe quindi la liquidazione di un importo inferiore al premio versato di una percentuale compresa tra il 13,29% ed il 13,01% (ipotizzando un premio versato minimo di 3.010 Euro).

5. Durata del contratto

La durata del contratto è fissata in 7 anni, con il vincolo che l'età dell'Assicurato alla data della stipulazione della polizza non superi i 92 anni.

6. Modalità di versamento del premio

Il Contraente è tenuto a versare un premio unico (Capitale nominale) + 10,00 Euro (diritti di emissione polizza).

Il premio unico non potrà risultare inferiore ad un minimo predefinito, l'indicazione del cui ammontare è messa a disposizione presso la Rete di vendita della Società.

Il premio può essere versato:

- nel caso di polizza sottoscritta per il tramite di un Agente assicurativo o Broker di assicurazione attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno o bonifico bancario sul c/c, i cui estremi possono essere richiesti alla Direzione della Società o all'Intermediario. E' ammesso anche il pagamento a mezzo contanti effettuato presso i locali dei suddetti Intermediari;
- i pagamenti di importo superiore a 12.500,00 Euro dovranno essere effettuati esclusivamente con assegni non trasferibili od a mezzo bonifici bancari sul c/c sopraccitato;

- nel caso di polizza sottoscritta presso un istituto bancario attraverso il seguente mezzo di pagamento: bonifico bancario sul c/c della Società.

7. Riscatto

Il Contraente può, a partire dal secondo anno di durata contrattuale, richiedere la risoluzione del contratto con conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto è pari al 98% del valore di mercato del contratto. A tale scopo il valore di mercato del contratto si ottiene moltiplicando il Capitale nominale per il valore di mercato delle Obbligazioni, espresso per 100,00 Euro, relativo al secondo martedì successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la richiesta del riscatto, e dividendo il risultato così ottenuto per 100. L'ammontare del valore di riscatto non è quindi determinabile con esattezza alla data di richiesta dello stesso.

Il valore di mercato delle Obbligazioni sarà pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.zurigo.it.

Nella "Tabella esemplificativa del valore di riscatto" riportiamo alcune esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto in corrispondenza di tre diversi ipotetici valori di mercato delle Obbligazioni.

Tabella esemplificativa del valore di riscatto

Valore di mercato delle Obbligazioni	Capitale Nominale (Euro)	Valore di riscatto, ammesso a partire dal 2° anno di durata contrattuale (Euro)
90,00	10.000,00	8.820,00
100,00	10.000,00	9.800,00
105,00	10.000,00	10.290,00

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

L'esercizio del diritto di riscatto può quindi comportare un effetto economico negativo, anche qualora venga richiesto contestualmente alla stipula di un contratto analogo. **Non esiste una garanzia di valore minimo né la certezza di poter recuperare il premio versato.** Va in ogni caso tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando l'orizzonte temporale di durata contrattuale inizialmente ipotizzato.

Una descrizione dettagliata delle caratteristiche delle Obbligazioni, cui il valore di riscatto è indicizzato è riportata nel precedente punto 2.

Si sottolinea che, poiché il valore di riscatto risente comunque dell'eventuale deprezzamento delle Obbligazioni, anche se dovuto ad insolvenza dell'Emittente, l'ammontare pagabile in caso di riscatto non è garantito dalla Società.

8. Accettazione della proposta e sua modalità di revoca

L'emissione dei contratti è limitata nell'ambito di un importo complessivo prefissato dalla Società e corrispondente al valore delle Obbligazioni complessivamente acquistate dalla Società. Una volta raggiunto il limite complessivo di importo, la Società non potrà accettare altre proposte ed emettere i relativi contratti.

Ai sensi dell'art.112 del D.Lgs 174/95, nella fase che precede la conclusione del contratto, il sottoscrittore ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione integrale delle somme eventualmente già pagate. Per l'esercizio della revoca della proposta, il sottoscrittore deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società - Operations Vita - Ufficio Liquidazioni - Piazza Carlo

Erba 6, 20129 Milano - contenente gli elementi identificativi della proposta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) al proponente il premio eventualmente corrispostole.

9. Modalità di esercizio del diritto di recesso

Ai sensi dell'art.111 del D.Lgs 174/95 il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio versato, al netto delle spese quantificate forfettariamente in 25,00 Euro. Effettuata la liquidazione il contratto si considera risolto.

10. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

La documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti ad inoltrare alla Direzione della Società per ottenere la liquidazione delle prestazioni o del valore di riscatto è descritta nell'Art. 11 delle Condizioni contrattuali ("Pagamenti della Società").

La Società provvederà alla liquidazione nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal

contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

11. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

Le prestazioni del contratto hanno il seguente trattamento fiscale:

- in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette ad alcuna tassazione ai sensi del comma 7 dell'art.34 del D.P.R. 601/73 e sono esigibili nei termini previsti dalle Condizioni contrattuali;
- in caso di scadenza o riscatto l'importo liquidato costituisce reddito per la sola parte corrispondente alla differenza tra l'importo maturato e il premio pagato, sulla quale si applica l'imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%. Il risultato di questa operazione diviene la base sulla quale applicare gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa;
- in caso di liquidazione delle prestazioni aggiuntive annuali l'importo liquidato costituisce reddito sul quale si applica l'imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%, eventualmente rettificato secondo quanto descritto al precedente capoverso.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

13. Regole relative all'esame dei reclami dei Contraenti, degli Assicurati o dei Beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" - P.za Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, fax numero: 02/5966.2519, e-mail: clienti@zurich.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i

reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto viene redatto in lingua italiana.

15. Comunicazioni sistematiche per il Contraente

La Società si impegna ad inviare per i

scritto ai Contraenti delle polizze in corso tempestiva comunicazione scritta per qualsiasi variazione dei dati della Società, riportati nella sezione A della presente Nota, di modifiche contrattuali o della legislazione applicabile.

16 Comunicazioni per riscatto di polizza

La Società si impegna a fornire informazioni e/o spiegazioni sui valori di riscatto dei contratti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente, che dovrà essere inviata per lettera Raccomandata alla Direzione della Società - Operations Vita - Ufficio Liquidazioni - Piazza Carlo Erba n.6, 20129 Milano -.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

Condizioni contrattuali

Art. 1 – Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare al Contraente in caso di vita dell'Assicurato l'ammontare maturato dal titolo di debito "HSH NordBank Equity Linked Notes due April 2012" (in seguito le Obbligazioni) emesso da HSH NordBank AG, acquistato per far fronte alle prestazioni stesse, che consente:

- il rimborso del Capitale nominale, posto ai fini del presente contratto pari al premio versato diminuito dei diritti di emissione polizza, alla scadenza contrattuale del 7 aprile 2012;
- la liquidazione di un eventuale importo aggiuntivo ad ogni ricorrenza anniversaria del presente contratto a partire dal 7 aprile 2006 compreso e fino al 7 aprile 2012 compreso pagabile alle condizioni descritte al successivo Art. 2 ("Liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive").

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale la Società liquiderà il maggior valore tra il 100% del Capitale nominale e il 100% del valore di mercato delle Obbligazioni. Eseguito il pagamento nessuna somma sarà più dovuta.

Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il valore di mercato delle Obbligazioni si ottiene moltiplicando il Capitale nominale per il prezzo delle Obbligazioni (espresso per 100,00 Euro), relativo al secondo martedì successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la comunicazione del decesso, e dividendo il risultato così ottenuto per 100. Se tale giorno è festivo si prenderà in considerazione il primo giorno non

festivo successivo (diverso da sabato ovvero domenica).

Il prezzo delle Obbligazioni, verrà pubblicato sulla pagina Reuters DMGWA348 e su di un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 2 - Liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive

Fermo quanto disposto al successivo Art. 3 ("Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive") e tenuto conto delle definizioni riportate ai successivi comma del presente articolo, la prestazione aggiuntiva pagabile ad ogni ricorrenza anniversaria a partire dal 7 aprile 2006 compreso e fino al 7 aprile 2012 compreso sarà determinata da Deutsche Bank AG London (l' **Agente di Calcolo**) moltiplicando il Capitale nominale per il maggiore tra:

- 0 (zero);
- valore calcolato in base alla formula:

$$7,50\% + 18\% \times \text{MIN} \left(\frac{\text{Share}(t,i)}{\text{Share}(0,i)} - 1 \right)$$

dove:

- per " $\text{MIN} \left(\frac{\text{Share}(t,i)}{\text{Share}(0,i)} - 1 \right)$ " si intende il minore tra i valori ottenuti eseguendo l'operazione tra le parentesi per ciascuna "Azione i";
- per "**Share (t,i)**" si intende il "Prezzo di Chiusura" dell'"Azione i" nella "Data di Osservazione t" di riferimento;
- per "**Share (0,i)**" si intende il "Prezzo di Chiusura" dell'"Azione i" nella "Data di Emissione" ("**Prezzo Iniziale**");
- per "**Azione i**" si intende ciascuna delle Azioni riportate nella "Tabella 1";
- per "**Azione**" si intende un'azione

ordinaria del capitale sociale della "Società Emittente";

- per "**Società Emittente**" si intende ciascuna società riportata nella "Tabella 1";
- per "**Basket**" si intende il paniere comprendente le Azioni riportate nella "Tabella 1";
- per "**Data di Emissione**" si intende il 7 aprile 2005;
- per "**Data di Osservazione t**" si intende la data di osservazione di riferimento tra le "Date di Osservazione";
- per "**Date di Osservazione**" si intendono le date indicate nella "Tabella 2";
- per "**Prezzo di Chiusura**" si intende il prezzo ufficiale di chiusura dell'Azione i di riferimento alla relativa "Borsa" al "Tempo di Valorizzazione", come determinato dall'Agente di Calcolo;
- per "**Borsa**" si intende la borsa riportata nella colonna "Borsa, Nazione" della "Tabella 1" su cui è quotata l'Azione i di riferimento alla Data di Emissione, o qualsiasi successore a tale borsa o sistema di quotazione;
- per "**Borsa Affine**" si intende la borsa riportata nella colonna "Borsa Affine" della "Tabella 1" sulla quale sono trattati contratti futures o contratti di opzione relativi all'Azione i di riferimento alla Data di Emissione, o qualsiasi successore a tale borsa o sistema di quotazione;
- per "**Giorno Lavorativo di Borsa**" si intende un "Giorno Stabilito di Contrattazione" in cui la Borsa e la Borsa Affine sono aperte alla negoziazione durante le proprie regolari sessioni di contrattazione, anche se tali borse chiudono

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

- prima del “Tempo Stabilito di Chiusura”;
- per “**Tempo Stabilito di Chiusura**” si intende, con riferimento ad una Borsa o Borsa Affine e ad un Giorno Stabilito di Contrattazione, qualsiasi momento di chiusura giornaliera stabilito per tale Borsa o Borsa Affine, senza considerare le contrattazioni after hours o qualunque altra contrattazione al di fuori delle ore di regolare sessione di contrattazione;
- per “**Giorno Stabilito di Contrattazione**” si intende qualsiasi giorno in cui è stabilito che ciascuna Borsa e ciascuna Borsa Affine è aperta alla contrattazione;
- per “**Tempo di Valorizzazione**” si intende, in relazione a ciascuna Azione da valorizzare, il Tempo Stabilito di Chiusura alla relativa Data di Osservazione. Subordinatamente alle disposizioni in caso di “Turbativa del Mercato” riportate ai successivi comma del presente articolo, se la Borsa di riferimento chiude prima del suo Tempo Stabilito di Chiusura e il Tempo di Valorizzazione specifico è posteriore al tempo di chiusura effettiva per la sua regolare sessione di contrattazione, allora il Tempo di Valorizzazione sarà tale tempo di chiusura effettiva;

Disposizioni relative alla Data di Osservazione

Se qualsiasi Data di Osservazione è un “Giorno Disrupted” allora la Data di Osservazione per ciascuna Azione contenuta nel Basket sarà il primo Giorno Stabilito di Contrattazione successivo che non è un Giorno Disrupted per tutte le Azioni contenute nel Basket, salvo che ciascuno dei 5 Giorni Stabiliti di Contrattazione immediatamente seguenti

la “Data Stabilita di Osservazione” sia un Giorno Disrupted. In tale caso, (i) quel quinto Giorno Stabilito di Contrattazione sarà considerato la Data di Osservazione per ciascuna Azione contenuta nel Basket, nonostante tale giorno sia un Giorno Disrupted, e (ii) l’Agente di Calcolo formulerà la sua stima in buona fede del valore di ciascuna Azione contenuta nel Basket al Tempo di Valorizzazione in quel quinto Giorno Stabilito di Contrattazione. Se qualsiasi Data di Osservazione viene aggiustata in base a quanto disposto al comma precedente, la successiva ricorrenza anniversaria è soggetta ad aggiustamento se in seguito all’aggiustamento di quella Data di Osservazione vi sono meno di sette Giorni Lavorativi tra la Data di Osservazione così aggiustata e la successiva ricorrenza anniversaria. Se in seguito all’aggiustamento della Data di Osservazione ci sono meno di sette Giorni Lavorativi tra la Data di Osservazione così aggiustata e la successiva ricorrenza anniversaria, quella successiva ricorrenza anniversaria sarà posticipata a quel Giorno Lavorativo che è posteriore di sette Giorni Lavorativi alla Data di Osservazione aggiustata, come determinato dall’Agente di Calcolo. Nel caso di aggiustamento di una ricorrenza anniversaria, non vi sarà alcun aggiustamento della prestazione aggiuntiva maturata.

- Per “**Data Stabilita di Osservazione**” si intende qualsiasi data originaria che, se non per il verificarsi di un evento determinante un Giorno Disrupted, sarebbe stata una Data di Osservazione;
- per “**Giorno Disrupted**” si intende qualsiasi Giorno Stabilito di Contrattazione in cui qualsiasi Borsa o Borsa Affine non è aperta alla

negoziazione durante la propria regolare sessione di contrattazione o in cui si è verificato un “Evento di Turbativa del Mercato”.

Turbativa del Mercato

- Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” si intende il verificarsi o l’esistenza di (i) una “Turbativa della Contrattazione”, (ii) una “Turbativa della Borsa”, se nell’uno o nell’altro caso l’Agente di Calcolo determina che sia materiale, in qualsiasi momento durante l’ora che precede il relativo Tempo di Valorizzazione o (iii) una “Chiusura Anticipata”.
- Per “**Turbativa della Contrattazione**” si intende qualsiasi sospensione o limitazione imposta sulla contrattazione dalla relativa Borsa o Borsa Affine o da altro e se dovuta a movimenti nel prezzo che eccedono i limiti permessi dalla relativa Borsa o Borsa Affine o da altro, (i) relativa all’Azione sulla Borsa, o (ii) per i contratti di opzione o i contratti futures relativi all’Azione su qualsiasi Borsa Affine di riferimento;
- per “**Turbativa della Borsa**” si intende qualsiasi evento (tranne che una Chiusura Anticipata) che turba o compromette (come determinato dall’Agente di Calcolo) la facoltà dei soggetti operanti sul mercato in generale di (i) effettuare transazioni o ottenere valori di mercato per le Azioni sulla Borsa, o (ii) effettuare transazioni in contratti di opzione o contratti futures relativi all’Azione su qualsiasi Borsa Affine di riferimento;
- per “**Chiusura Anticipata**” si intende in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa la chiusura della Borsa o Borsa Affine prima del

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

proprio Tempo Stabilito di Chiusura salvo che tale tempo anticipato di chiusura sia annunciato da tale Borsa o Borsa Affine almeno un'ora prima del precedente tra (i) il momento effettivo di chiusura per la regolare sessione di contrattazione su tale Borsa o Borsa Affine in tale Giorno Lavorativo di Borsa e (ii) il termine ultimo di trasmissione di ordini da inserire nel sistema della Borsa o Borsa Affine per l'esecuzione al Tempo di Valorizzazione in tale Giorno Lavorativo di Borsa.

Tabella 1

i	Società Emittente/ Azione	Borsa, Nazione	Borsa Affine	Settore industriale	Codice Reuters
1	Qualcomm Inc	Nasdaq, USA	Chicago Board Options Exchange	Prodotti di Rete	QCOM.OQ
2	Merrill Lynch & Co Inc	New York, USA	Chicago Board Options Exchange	Bancario	MER.N
3	Microsoft Corp	Nasdaq, USA	Chicago Board Options Exchange	Software informatici	MSFT.OQ
4	eBay Inc	Nasdaq, USA	Chicago Board Options Exchange	E-Commerce	EBAY.OQ
5	Verizon Communications Inc	New York, USA	Chicago Board Options Exchange	Telefonia	VZ.N
6	AXA	Parigi, Francia	MONEP	Assicurativo	AXAF.PA
7	Ford Motor Co	New York, USA	Chicago Board Options Exchange	Automobilistico	F.N
8	Repsol YPF SA	Madrid, Spagna	MEFF	Petrolifero	REP.MC
9	SAP AG	Xetra, Germania	Eurex	Software informatici	SAPG.DE
10	Cisco Systems Inc	Nasdaq, USA	Chicago Board Options Exchange	Prodotti di Rete	CSCO.OQ
11	SBC Communications Inc	New York, USA	Chicago Board Options Exchange	Telefonia	SBC.N
12	Societe Generale	Parigi, Francia	MONEP	Bancario	SOGN.PA
13	Adecco SA	Virt-x, Svizzera	Eurex	Risorse Umane	ADEN.VX
14	ING Groep NV	Amsterdam, Olanda	Euronext Amsterdam Derivatives Markets NV	Assicurativo	ING.AS
15	Johnson & Johnson	New York, USA	Chicago Board Options Exchange	Farmaceutico	JNJ.N
16	Canon Inc	Tokyo, Giappone	Osaka Securities Exchange	Prodotti per fotografia e stampa	7751.T
17	Toyota Motor Corp	Tokyo, Giappone	Osaka Securities Exchange	Automobilistico	7203.T
18	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Stoccolma, Svezia	OM London Exchange	Apparecchiature per Telecomunicazioni	ERICb.ST
19	Hewlett Packard Co	New York, USA	Chicago Board Options Exchange	Computer	HPQ.N
20	NTT DoCoMo Inc	Tokyo, Giappone	Osaka Securities Exchange	Telefonia Mobile	9437.T

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

Tabella 2

Ricorrenza anniversaria	Date di Osservazione
7 aprile 2006	28 marzo 2006
7 aprile 2007	28 marzo 2007
7 aprile 2008	25 marzo 2008
7 aprile 2009	26 marzo 2009
7 aprile 2010	26 marzo 2010
7 aprile 2011	28 marzo 2011
7 aprile 2012	27 marzo 2012

Art. 3 - Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive

Aggiustamenti

A seguito della dichiarazione della Società Emittente dei termini di qualsiasi "Evento di Potenziale Aggiustamento", l'Agente di Calcolo determinerà se tale Evento di Potenziale Aggiustamento ha un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni di riferimento e, se così, (i) calcolerà gli aggiustamenti corrispondenti, da compiere su qualsiasi termine delle Obbligazioni nel modo in cui l'Agente di Calcolo ritenga appropriato per tenere conto di quell'effetto di diluizione o di concentrazione (posto che nessun aggiustamento sarà calcolato per considerare unicamente cambiamenti della volatilità, del dividendo atteso, del tasso di prestito titoli o della liquidità) e (ii) determinerà la data effettiva dell'aggiustamento. L'Agente di Calcolo può (ma non deve) determinare i necessari aggiustamenti con riferimento all'aggiustamento relativo a tale Evento di Potenziale Aggiustamento compiuto da una Borsa Affine su contratti di opzione relativi alle Azioni trattati su tale Borsa Affine.

Per "Evento di Potenziale Aggiustamento" si intende qualsiasi dei seguenti:

- (i) una suddivisione, un consolidamento o riclassificazione delle Azioni di riferimento (salvo se derivante da un Evento di Fusione), o una distribuzione di azioni a titolo gratuito o dividendo per qualsiasi di tali Azioni agli esistenti azionisti tramite un bonus, capitalizzazione o emissione similare;
- (ii) una distribuzione, emissione o dividendo agli esistenti detentori delle Azioni di riferimento di (a) tali Azioni oppure (b) altro capitale sociale o securities che diano il diritto al pagamento di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente in maniera uguale o proporzionale rispetto ai pagamenti ai detentori di tali Azioni o (c) titoli azionari o altri valori di un altro emittente acquisiti o posseduti (direttamente o indirettamente) dalla Società Emittente come risultato di una operazione di spin-off o di altra operazione simile, o (d) qualsiasi altro tipo di valore, diritto o warrant o altri attivi, in qualsiasi caso di pagamento (in contanti o in altro modo) ad un prezzo inferiore di quello prevalente sul mercato così come determinato dall'Agente di Calcolo;
- (iii) un Dividendo Straordinario;
- (iv) una richiesta da parte della Società Emittente rispetto alle Azioni di riferimento non pagate completamente;
- (v) un riacquisto di Azioni di riferimento da parte della Società Emittente o qualsiasi delle sue controllate sia utilizzando profitti sia capitale e qualora il controvalore per tali acquisti sia sotto forma di contanti, attivi o altro;
- (vi) qualsiasi altro evento che potrebbe avere un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni di riferimento.

Eventi Straordinari

Per "Evento Straordinario" si intende un "Evento di Fusione", una "Offerta di Acquisto", una "Nazionalizzazione", una "Insolvenza" o un "Delisting", a seconda del caso.

- Per "Evento di Fusione" si intende, in relazione a qualsiasi Azione di riferimento, qualsiasi (i) riclassificazione o variazione di tale Azione che determini il trasferimento o l'impegno irrevocabile al trasferimento di tutte le Azioni disponibili in circolazione ad un altro ente o soggetto, (ii) consolidamento, fusione per unione, fusione per incorporazione o scambio vincolante di azioni della Società Emittente in o con un altro ente o soggetto (fatti salvi i casi di consolidamento, fusione per unione, fusione per incorporazione o scambio vincolante di azioni in cui tale Società Emittente si mantenga come entità che prosegue

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

- l'attività e non comportamenti riclassificazione o variazione di tutte tali Azioni in circolazione), (iii) offerta di acquisto, offerta di scambio, richiesta, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o soggetto al fine di acquistare o altrimenti ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente che determini il trasferimento o l'impegno irrevocabile al trasferimento di tutte tali Azioni (fatte salve le Azioni possedute o controllate dall'offerente), oppure (iv) consolidamento, fusione per unione, fusione per incorporazione o scambio vincolante di azioni della Società Emittente in o con un altro ente nel caso in cui la Società Emittente si mantenga come entità che prosegue l'attività e non comportamenti riclassificazione o variazione di tutte tali Azioni in circolazione ma comportamenti che i detentori delle Azioni in circolazione (fatte salve le Azioni possedute o controllate dall'offerente) immediatamente prima di tale evento posseggano subito dopo tale evento (una "Fusione Inversa") collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione (assumendo che tutti i titoli sono convertiti o scambiati con Azioni), in ciascun caso in cui la "Data di Fusione" coincida o sia precedente la Data di Osservazione finale;
- per "**Offerta di Acquisto**" si intende una offerta di acquisto, offerta di scambio, richiesta, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o soggetto da cui risulti per tale ente o soggetto l'acquisto o altrimenti l'ottenimento, mediante conversione o altre modalità, di più del 10% e meno del 100% delle azioni con diritto di voto in circolazione della Società Emittente, come determinato dall'Agente di Calcolo, basato su disposizioni di agenzie governative o a regolamentazione autonoma o su altra tale informazione che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante;
 - per "**Nazionalizzazione**" si intende che tutte le Azioni oppure tutti o praticamente tutti gli attivi di una Società Emittente vengono nazionalizzati, espropriati o in altro modo trasferiti ad un'agenzia governativa, autorità, ente statale o ente semipubblico;
 - per "**Insolvenza**" si intende che a causa di liquidazione volontaria o involontaria, bancarotta, insolvenza, dissoluzione o scioglimento o ogni altro procedimento analogo riguardante una Società Emittente, (A) tutte le Azioni di tale Società Emittente devono essere trasferite ad un fiduciario, liquidatore o altro funzionario simile oppure (B) viene legalmente vietato ai detentori delle Azioni di quella Società Emittente il trasferimento delle stesse;
 - per "**Delisting**" si intende che la Borsa annuncia che in conformità alle regole di tale Borsa, le Azioni cessano (o cesseranno) di essere incluse nel listino, commercializzate o pubblicamente quotate nella Borsa per qualsiasi motivo (fatto salvo un Evento di Fusione o un'Offerta di Acquisto) e non sono immediatamente riammesse al listino, alla contrattazione o alla quotazione in una borsa o sistema di quotazione dello stesso paese della Borsa (o, in qualsiasi stato membro dell'Unione Europea, nel caso le Azioni sono state quotate in una borsa o sistema di quotazione dell'Unione Europea). Per evitare qualsiasi dubbio, vi sarà un Delisting se (a) la Borsa è negli Stati Uniti e le Azioni non sono immediatamente riammesse al listino, alla contrattazione o alla quotazione in qualsiasi tra il New York Stock Exchange, l'American Stock Exchange, il NASDAQ (o i loro relativi successori); e (b) la Borsa è nell'Unione Europea e le Azioni non sono immediatamente riammesse al listino, alla contrattazione o alla quotazione in qualsiasi delle borse o sistemi di quotazione di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera o Regno Unito;
 - per "**Data di Fusione**" si intende la data di chiusura di un Evento di Fusione o, ove una data di chiusura non può essere determinata in base alla legge locale applicabile a tale Evento di Fusione, un'altra data come determinato dall'Agente di Calcolo;
 - per "**Data di Offerta di Acquisto**" si intende, in relazione ad una Offerta di Acquisto, la data in cui le azioni nell'ammontare della percentuale limite applicabile sono effettivamente acquistate o altrimenti ottenute (come determinato dall'Agente di Calcolo);
 - per "**Azione-per-Azione**" si intende, in relazione ad un Evento di Fusione o ad una Offerta di Acquisto, che il corrispettivo per le Azioni di riferimento consiste (o, a scelta del detentore di tali Azioni, potrà consistere) esclusivamente in "Nuove Azioni";
 - per "**Azione-per-Altro**" si intende, in relazione ad un Evento di Fusione o ad una Offerta di Acquisto, che il

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

- corrispettivo per le Azioni di riferimento è costituito esclusivamente da un "Altro Corrispettivo";
- per "**Azione-per-Combinato**" si intende, in relazione ad un Evento di Fusione o ad una Offerta di Acquisto, che il corrispettivo per le Azioni di riferimento è costituito da un "Corrispettivo Combinato";
 - per "**Altro Corrispettivo**" si intende denaro in contanti e/o titoli (che non siano Nuove Azioni) o attivi (sia dell'offerente che di terzi);
 - per "**Corrispettivo Combinato**" si intende Nuove Azioni in combinazione con Altro Corrispettivo;
 - per "**Nuove Azioni**" si intende (A) se la Borsa menzionata è situata negli Stati Uniti, azioni ordinarie, sia per l'ente o soggetto (che non sia la Società Emittente) coinvolto nell'Evento di Fusione sia per chi formula l'Offerta di Acquisto sia per un terzo, che sono, o che a seconda della Data di Fusione sono destinate, (i) ad essere pubblicamente quotate, commercializzate o incluse nel listino di qualsiasi tra il New York Stock Exchange, l'American Stock Exchange o il NASDAQ (o i loro relativi successori) e (ii) a non essere sottoposte a qualsiasi controllo dei cambi, a restrizioni di contrattazione o altre limitazioni; e (B) se la Borsa menzionata è situata nell'Unione Europea, azioni ordinarie, sia per l'ente o soggetto (che non sia la Società Emittente) coinvolto nell'Evento di Fusione sia per chi formula l'Offerta di Acquisto sia per un terzo, che sono, o che a seconda della Data di Fusione sono destinate, (i) ad essere quotate in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera o Regno Unito e (ii) a non essere sottoposte a qualsiasi controllo dei cambi, a restrizioni di contrattazione o altre limitazioni;
 - per "**Azione Sostitutiva**" si intende, secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo a sua esclusiva discrezione, la azione con la più alta capitalizzazione a flottante libero nello stesso "Settore Industriale" e nella stessa "Regione" dell' "Azione Disrupted" alla Data di Fusione o alla Data di Offerta di Acquisto o alla pertinente data effettiva, a seconda del caso, tale flottante libero e capitalizzazione come annunciati dal Morgan Stanley Capital Index (MSCI);
 - per "**Prezzo Spot**" si intende: (i) in relazione ad una Azione che sia una "Azione Disrupted", l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione alla rispettiva Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) immediatamente prima dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell'Evento di Fusione Azione-per-Azione, dell'Evento di Fusione Azione-per-Combinato, dell'Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting, e (ii) in relazione ad una Azione che sia un' Azione Sostitutiva o una Nuova Azione, l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione alla rispettiva Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) il giorno successivo la data effettiva dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell'Evento di Fusione Azione-per-Azione, dell'Evento di Fusione Azione-per-Combinato, dell'Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting;
 - per "**Settore Industriale**" si intende, in relazione ad una Azione, il settore industriale di appartenenza allocato da MSCI e, con riferimento ad una Azione Sostitutiva, il settore industriale allocato a tale Azione Sostitutiva da MSCI;
 - per "**Regione**" si intende in relazione ad una Azione, la regione (USA, Asia o Europa) in cui è costituita la Società Emittente ed in relazione ad una Azione Sostitutiva, la regione (Usa, Asia o Europa) in cui l'emittente di tale Azione Sostitutiva è costituito.
- (A) Se si verifica una Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, una Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, un Evento di Fusione Azione-per-Azione o un Evento di Fusione Azione-per-Combinato per una Azione (tale Azione sia una **Azione Disrupted**) e l'emittente delle Nuove Azioni non è già una Società Emittente, allora, in coincidenza o successivamente alla Data di Fusione o Data di Offerta di Acquisto, l'Agente di Calcolo adeguerà il Basket di Azioni per includere il rispettivo valore delle Nuove Azioni a cui il detentore dell'Azione immediatamente prima del verificarsi dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto avrebbe avuto diritto in seguito al compimento dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto. Di conseguenza:
- (i) la Nuova Azione e il relativo emittente saranno considerati rispettivamente una Azione ed una Società Emittente;

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

- (ii) l'Agente di Calcolo adeguerà il Prezzo Iniziale di tali Nuove Azioni in modo che il rapporto tra il Prezzo Spot di tale Nuova Azione e il Prezzo Iniziale della Nuova Azione sia uguale al rapporto tra il Prezzo Spot dell'Azion e Disrupted e il Prezzo Iniziale dell'Azion e Disrupted immediatamente prima del verificarsi dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto, e se necessario, l'Agente di Calcolo adeguerà qualsiasi altro termine di conseguenza.
- (B) Se una Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, un Evento di Fusione Azione-per-Altro, o una Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, una Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, un Evento di Fusione Azione-per-Azione o un Evento di Fusione Azione-per-Combinato dove l'emittente delle Nuove Azioni è una Società Emittente, si verifica per una Azione (tale Azione sia una **Azione Disrupted**), allora, in coincidenza o successivamente alla Data di Fusione o Data di Offerta di Acquisto, l'Agente di Calcolo adeguerà il Basket di Azioni sostituendo l'Azion e Disrupted del Basket con una Azione Sostitutiva in seguito al compimento dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto. Di conseguenza:
- (i) la Azione Sostitutiva e il relativo emittente saranno considerati rispettivamente una Azione ed una Società Emittente;
- (ii) l'Agente di Calcolo adeguerà il Prezzo Iniziale di tale Azione Sostitutiva in modo che il rapporto tra il Prezzo Spot di tale Azione Sostitutiva e il Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva sia uguale al rapporto tra il Prezzo Spot dell'Azion e Disrupted e il Prezzo Iniziale dell'Azion e Disrupted immediatamente prima del verificarsi di tale evento, e se necessario, l'Agente di Calcolo adeguerà qualsiasi altro termine di conseguenza.
- Il Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva sarà calcolato applicando la seguente formula:
- $$\text{Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva} = \text{Prezzo Spot AS} \times \text{Rapporto}$$
- $$\text{Prezzo Spot AS} = \text{Prezzo Spot dell'Azion e Sostitutiva} = \text{l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione alla rispettiva Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) nel giorno successivo la data effettiva dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro dell'Evento di Fusione Azione-per-Azione, dell'Evento di Fusione Azione-per-Combinato, dell'Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting.}$$
- Rapporto = Prezzo Iniziale dell'Azion e Disrupted / Prezzo Spot AD
- $$\text{Prezzo Spot AD} = \text{Prezzo Spot dell'Azion e Disrupted} = \text{l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura per tale Azione alla relativa Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) subito prima dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell'Evento di Fusione Azione-per-Azione, dell'Evento di Fusione Azione-per-Combinato, dell'Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting.}$$
- Art. 4 – Premio e durata del contratto**
Le prestazioni assicurate di cui all'Art. 1 sono riconosciute a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico indicato in polizza.
Il contratto prevede un premio unico minimo o tagli superiori in migliaia di Euro (Capitale nominale), maggiorato dei diritti di emissione polizza pari a 10,00 Euro. Tale somma è dovuta per intero ed in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. La durata del contratto è determinata in 7 anni, a partire dalla decorrenza, fissata il giorno 7 aprile 2005. Conseguentemente la scadenza del contratto è fissata il giorno 7 aprile 2012.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

Art. 5 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso, semprechè sia stato versato il premio unico, nel momento in cui il Contraente a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza sottoscritto o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto. Gli effetti del contratto si producono a decorrere dal 7 aprile 2005.

Art. 6 - Diritto di recesso

Ai sensi dell' art. 111 del D.Lgs 174/95 il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e di eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio versato, al netto delle spese quantificate forfettariamente in 25,00 Euro. Effettuata la liquidazione il contratto si considera risolto.

Art. 7 - Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta, alla Società, la corresponsione del valore di riscatto, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data della dichiarazione stessa.

Il valore di riscatto è pari al 98% del valore di mercato delle Obbligazioni.

Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il valore di mercato delle Obbligazioni si ottiene moltiplicando il Capitale nominale per il prezzo delle Obbligazioni (espresso per 100,00 Euro), relativo al secondo martedì successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la richiesta del riscatto, e dividendo il risultato così ottenuto per 100. Se tale giorno è festivo si prenderà in considerazione il primo giorno non festivo in Italia (diverso da sabato ovvero domenica) successivo.

Art. 8 - Prestiti

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 9 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di

comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Art. 10 – Beneficiari in caso di morte

Beneficiario in caso di vita è il Contraente.

Il Contraente designa i Beneficiari in caso di morte dell'Assicurato e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari in caso di morte non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari in caso di morte abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari in caso di morte abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, pegno, riscatto o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari in caso di morte.

La designazione dei Beneficiari in caso di morte e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 401179

Art. 11 - Pagamenti della Società

La Società esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

in caso di scadenza o di riscatto:

- modello di richiesta di liquidazione sottoscritto dal Contraente completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- originale di polizza e delle eventuali appendici;

in caso di decesso:

- modello di richiesta di liquidazione sottoscritto da ciascun Beneficiario completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- originale di polizza e delle eventuali appendici;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;
- copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un

notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;

- per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;
- documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).

Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società. Il pagamento delle eventuali prestazioni aggiuntive liquidabili alle ricorrenze

annversarie di contratto, con esclusione della prestazione aggiuntiva eventualmente liquidabile a scadenza, in deroga a quanto indicato nei precedenti comma del presente articolo, verrà effettuato senza la preventiva consegna da parte del Contraente di alcuna documentazione, tramite rimessa bancaria diretta sul conto corrente bancario indicato nella proposta di assicurazione. E' data comunque facoltà al Contraente di indicare un diverso conto corrente bancario sui cui accreditare dette prestazioni, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società da trasmettersi entro tre mesi dalla data di liquidazione alla quale detta comunicazione deve avere effetto.

Art. 12 – Foro Competente

Foro competente è il luogo di residenza del Contraente.


Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Art. 14 - Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto

Zurich Investments Life S.p.A.



Zurich Investments life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: P.zza Carlo Erba 6 - 20129 Milano - Tel.+39.025966.1 - Fax+39.0259662603 - Capitale sociale € 34.000.000 i.v.

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.I. 08921640150 - C.P.12012, 20120 Milano - C.C.P.39301205 - Imp.aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n.27)

